



Legge federale su un approvvigionamento elettrico sicuro con le energie rinnovabili

Scheda informativa: novità nel diritto in materia di energia dal 2025

20.11.2024

La legge federale su un approvvigionamento elettrico sicuro con le energie rinnovabili è stata approvata con la votazione popolare del 9 giugno 2024. Dal 2025 ci saranno quindi novità per il diritto in materia di energia. La loro esecuzione è stata precisata dal Consiglio federale in data 20 novembre 2024 in diverse ordinanze.

Per l'attuazione di determinate novità le imprese di approvvigionamento elettrico e altri soggetti coinvolti necessitano di tempo per prepararsi. Il Consiglio federale pone quindi in vigore le modifiche di legge e le disposizioni esecutive nelle ordinanze in modo scaglionato: le modifiche della legge sull'energia entreranno in vigore il 1° gennaio 2025. Costituiscono un'eccezione le modifiche all'articolo 15 della legge sull'energia (obbligo di ritiro e di remunerazione, remunerazioni minime). Il 1° gennaio 2025 entreranno in vigore anche le modifiche alla legge forestale (impianti eolici) nonché una prima parte delle modifiche alla legge sull'approvvigionamento elettrico (LAEI). Le ulteriori modifiche a quest'ultima legge nonché la modifica all'articolo 15 della legge sull'energia entreranno in vigore il 1° gennaio 2026. Le ordinanze corrispondenti saranno adottate dal Consiglio federale probabilmente nel primo trimestre del 2025. Le modifiche alla legge sulla pianificazione del territorio (nell'ambito della seconda fase della revisione) entreranno in vigore il 1° luglio 2025.

La presente scheda informativa illustra i principali cambiamenti in vigore dal 2025.

Ordinanza sull'energia

La nuova legge sull'energia (OEn) apporta, tra le altre cose, modifiche legislative ai piani direttori dei Cantoni, all'interesse nazionale, ai raggruppamenti ai fini del consumo proprio (RCP) e alle misure di efficientamento energetico. Viene inoltre introdotto un sistema di garanzia di origine per combustibili e carburanti. L'OEn viene adeguata di conseguenza.

Interesse nazionale: come in passato, a partire da una certa produzione di elettricità, le centrali idroelettriche e gli impianti eolici sono considerati di interesse nazionale. Il Consiglio federale ha ora stabilito che anche gli impianti solari con una produzione di elettricità invernale (da ottobre a marzo) minima di 5 GWh sono da considerare di interesse nazionale.

Finora i Cantoni definivano nel loro piano direttore le zone idonee per gli impianti idroelettrici ed eolici. D'ora in avanti ciò sarà fatto anche per gli impianti solari di interesse nazionale. Essi devono tenere conto della tutela del paesaggio, delle acque, dei boschi e dell'agricoltura. Per la ponderazione degli interessi in queste zone la priorità viene data, in linea di massima, agli impianti eolici e solari. La pianificazione e la realizzazione di impianti di questo tipo si concentra sulle zone idonee, tutelando così la biodiversità e il paesaggio al di fuori di esse.

Per quanto riguarda l'energia idroelettrica, viene data priorità di massima ai progetti di centrali idroelettriche ad accumulazione elencati nell'allegato 2¹ della legge sull'approvvigionamento elettrico

¹ Progetti della Tavola rotonda: i progetti della Tavola rotonda sono frutto di un'intesa tra i rappresentanti di importanti attori del settore dell'energia idroelettrica (associazioni per la protezione, gestori, Cantoni e Confederazione), che hanno firmato una dichiarazione congiunta. Tali progetti includono Chummensee (VS), Curnera-Nalps (GR), Gomer (VS), Gougna (VS), Griessee (VS), Grimsensee (BE), Lac d'Emosson (VS), Lac des



nonché al progetto Chlus. Se tali impianti vengono costruiti, è necessario attuare misure supplementari di compensazione per la protezione della biodiversità e del paesaggio.

La priorità rispetto ad altri interessi nazionali non significa che l'impianto sarà autorizzato in ogni caso. Continuano infatti ad essere effettuate un'analisi dei singoli casi e una ponderazione dei diversi interessi in gioco.

I diritti di partecipazione democratica della popolazione continuano a essere garantiti. Per esempio, nei Comuni continuano a essere possibili votazioni su progetti concreti. Solamente nel caso della costruzione o dell'ampliamento delle 16 centrali idroelettriche menzionate nella legge, i diritti di partecipazione vengono leggermente limitati, dal momento che viene meno la pianificazione dell'utilizzazione.

Progetti in un inventario di oggetti d'importanza nazionale: i biotopi di importanza nazionale e alcune riserve di uccelli acquatici e migratori sono zone degne di particolare protezione. Dal 2018 è in vigore in queste zone un divieto assoluto di costruzione di nuovi impianti per la produzione di energia elettrica, che continua a essere valido. Tuttavia, in tali zone è possibile pianificare la costruzione di centrali idroelettriche se esse contribuiscono al miglioramento della situazione ecologica o se nell'oggetto protetto è situato soltanto il tratto del deflusso residuale. La pianificazione di centrali idroelettriche è possibile anche nei margini preglaciali e nelle pianure alluvionali alpine che sono stati inseriti dal Consiglio federale nell'inventario federale delle zone golenali dopo il 1° gennaio 2023. Tuttavia, è necessario decidere caso per caso se debba ricevere una ponderazione maggiore l'interesse alla salvaguardia o quello all'utilizzazione.

Consumo proprio e raggruppamenti ai fini del consumo proprio: finora la rete di trasporto non poteva essere utilizzata per il consumo proprio dell'energia elettrica autoprodotta. Ora, a livelli di bassa tensione (inferiore a 1 kV) possono essere utilizzate le linee di raccordo e l'infrastruttura elettrica locale nel punto di allacciamento alla rete. I gestori di rete sono inoltre tenuti ad accettare i cosiddetti «RCP virtuali». A tal fine sono già a disposizione i sistemi di misurazione intelligente del gestore di rete, sia come punti di misurazione virtuale per il gestore sia per il conteggio interno del consumo proprio degli RCP. La possibilità data dai punti di misurazione virtuali non incide in alcun modo sui presupposti per l'RCP: L'intera potenza di produzione del raggruppamento deve corrispondere almeno al 10 per cento della potenza allacciata totale dello stesso. Se un RCP comprende una rete per la distribuzione interna di elettricità, i relativi costi possono essere trasferiti ai partecipanti del RCP attraverso il prezzo dell'energia elettrica. L'OEn disciplina le questioni organizzative nonché il conteggio dei costi.

Maggiore efficienza dei fornitori di energia elettrica: entro il 2035, con le misure di efficienza si dovranno risparmiare 2 TWh di energia elettrica. A tal fine viene introdotto il nuovo strumento dei miglioramenti dell'efficienza energetica da parte dei fornitori di elettricità. I fornitori di elettricità le cui vendite di energia elettrica di riferimento (media delle vendite degli ultimi tre anni civili) sono inferiori a 10 GWh all'anno sono esonerati dal raggiungimento di tale obiettivo. In futuro, gli altri 350-400 fornitori di elettricità, che insieme coprono oltre il 95 per cento del consumo di energia in Svizzera, dovranno rispettare una prescrizione in materia di risparmio energetico. Tale prescrizione aumenterà gradualmente nei primi anni: nel 2025 non ci sarà nessuno obiettivo da raggiungere, nel 2026 esso sarà pari all'1,0 per cento, nel 2027 all'1,5 per cento e dal 2028 al 2,0 per cento. I fornitori di elettricità dovranno dimostrare di aver adottato misure di efficienza a livello dei consumatori finali attuali (ad es.

Toules (VS), Lago del Sambuco (TI), Lai da Marmorera (GR), Mattmarksee (VS), Oberaarsee (BE), Oberaletsch Klein (VS), Reusskaskade (UR) e Trift (BE). L'allegato 2 contiene inoltre il progetto Chlus (GR).



per i sistemi di propulsione elettrica, l'illuminazione, la ventilazione, gli impianti di refrigerazione o gli apparecchi. L'obiettivo di aumento dell'efficienza non limita esplicitamente la vendita di energia elettrica. Per rispettare le prescrizioni di risparmio i fornitori di elettricità devono sostenere costi di investimento, ad esempio per consulenze energetiche o per nuovi apparecchi e impianti. Questi costi possono essere trasferiti attraverso la componente energetica del prezzo dell'elettricità ed essere quindi addossati ai clienti nel servizio universale e nel libero mercato. I fornitori di elettricità sono perciò incentivati a fornire prestazioni inerenti all'efficienza energetica nel modo più economico possibile, contenendo i costi nella più ampia misura possibile.

Programmi di efficienza a livello nazionale: all'obiettivo di risparmio entro il 2035 contribuiranno anche programmi a livello nazionale, che completano le gare pubbliche per il risparmio di energia elettrica (ProKilowatt). Si tratta di misure, come la sostituzione delle pompe di circolazione, che possono essere attuate presso numerose economie domestiche e imprese. Per tali programmi l'Ufficio federale dell'energia può pubblicare un apposito bando di gara.

Possibilità di indebitamento del Fondo per il supplemento rete: l'Amministrazione federale delle finanze può accordare cosiddetti mutui di tesoreria a carico del Fondo per il supplemento rete per coprire i picchi di finanziamento (indebitamento temporaneo, rimborso entro sette anni). L'Amministrazione federale e l'Ufficio federale dell'energia stabiliscono di comune accordo i dettagli relativi ai mutui di tesoreria.

Garanzie di origine per combustibili e carburanti: viene introdotta una garanzia di origine (GO) per i combustibili e i carburanti liquidi e gassosi rinnovabili nonché per l'idrogeno non rinnovabile e i carburanti per l'aviazione a basso tenore di emissioni (denominati collettivamente «combustibili e carburanti»). A seconda della loro origine queste sostanze possono avere un ruolo importante per garantire un approvvigionamento energetico rinnovabile, per ridurre le emissioni di gas serra e per raggiungere l'obiettivo climatico dell'azzeramento delle emissioni nette di gas serra entro il 2050. Nel nuovo sistema di GO, i combustibili e carburanti sono registrati in una banca dati sin dalla produzione/dall'importazione e vengono emesse garanzie di origine. Il loro plusvalore ecologico viene quindi reso visibile e negoziabile. Il sistema permette la chiara attribuzione del plusvalore ecologico a un attore e/o agli strumenti di politica climatica o energetica, evitando che le riduzioni delle emissioni risultanti siano conteggiate due volte. Esso facilita inoltre l'esecuzione degli strumenti di politica climatica ed energetica, sia per gli operatori tenuti ad adempiere che per l'amministrazione. Il nuovo sistema di garanzie di origine sarà operativo dal 1° gennaio 2025 e sostituirà il servizio di clearing per i gas rinnovabili del settore del gas. Per l'introduzione di suddetto nuovo sistema è necessaria, oltre alle nuove disposizioni dell'OEn, una nuova ordinanza del DATEC sulla garanzia di origine per i combustibili e i carburanti. Il DATEC emanerà tale ordinanza parallelamente alla revisione dell'OEn.

Etichettatura dell'elettricità: secondo l'ordinanza del DATEC sulla garanzia di origine e l'etichettatura dell'elettricità in vigore, l'etichettatura dell'elettricità deve essere inviata ai clienti una volta all'anno insieme alla fattura. D'ora in avanti dovrà essere presentato in una forma grafica efficace anche il confronto tra il prodotto elettrico ordinato e il mix del fornitore di elettricità. Inoltre dovranno essere indicate, conformemente alle garanzie di origine, anche le emissioni di CO₂ generate direttamente dalla produzione di energia elettrica nonché quelle relative al volume delle scorie radioattive prodotte.



Ordinanza sulla promozione dell'energia

La nuova legge sull'energia introduce nuovi strumenti di promozione come il premio di mercato fluttuante e i contributi di progettazione e adegua gli strumenti esistenti. Viene inoltre introdotto un bonus per la remunerazione unica per impianti fotovoltaici nei parcheggi. L'ordinanza sulla promozione dell'energia (OPEn) viene adeguata di conseguenza.

Premio di mercato fluttuante: per gli impianti idroelettrici, eolici e alcuni impianti fotovoltaici e a biomassa è ora previsto un premio di mercato fluttuante, che garantisce il ricavo per l'energia elettrica immessa in rete: se il ricavo è inferiore al tasso di remunerazione stabilito, il Fondo per il supplemento rete versa al gestore dell'impianto la differenza; se invece il ricavo è superiore al tasso di remunerazione, il gestore dell'impianto versa la differenza nel Fondo per il supplemento rete. La durata della remunerazione è di 20 anni. Gli impianti fotovoltaici con un angolo di inclinazione di almeno 75 gradi ricevono un bonus sul tasso di remunerazione. Per gli impianti integrati esso sarà pari a 2,2 centesimi/kWh e per gli impianti annessi e isolati a 1 centesimo/kWh. L'OPEn disciplina il diritto di scelta tra il premio di mercato fluttuante e i contributi d'investimento come pure la determinazione dei tassi di remunerazione (sulla base dei costi di produzione degli impianti di riferimento, caso per caso oppure mediante aste nel caso di impianti fotovoltaici senza consumo proprio con una potenza a partire da 150 kW). Se i fondi a disposizione non sono sufficienti per far fronte alle domande di premio di mercato fluttuante, vengono stilate liste d'attesa. Con il premio di mercato fluttuante vale per tutti il principio della commercializzazione diretta della propria elettricità prodotta. I costi di commercializzazione che ne derivano per i gestori fanno parte del tasso di remunerazione. Il plusvalore ecologico sotto forma di garanzie di origine resta al gestore, che può quindi scambiarle liberamente.

Contributi alle spese d'esercizio per impianti a biomassa: per tenere conto dell'aumento delle spese d'esercizio in diversi settori, i contributi a suddette spese sono stati in parte aumentati e i tassi di remunerazione del premio di mercato fluttuante sono stati definiti di conseguenza. Ora esiste un bonus per lo sfruttamento di calore da impianti di produzione di biogas. Analogamente al premio di mercato fluttuante, tra i contributi alle spese d'esercizio il bonus per le centrali elettriche a legna sarà remunerato solamente per l'elettricità prodotta nei mesi da ottobre a marzo.

Contributi agli investimenti: la durata operativa minima per gli impianti eolici e fotovoltaici che ricevono un contributo d'investimento viene aumentata da 15 a 20 anni, per renderla congruente con la durata della remunerazione con il premio di mercato fluttuante. Anche per gli impianti geotermici si applica ora una durata operativa minima di 20 anni. La durata operativa minima per le altre tecnologie resta invariata.

Bonus maggiori per la remunerazione unica per impianti fotovoltaici sulle facciate: dal 1° aprile 2025 il bonus per gli impianti con un angolo di inclinazione di almeno 75 gradi sarà aumentato notevolmente. Per gli impianti integrati aumenterà da 250 a 400 franchi per kW di potenza installata; per gli impianti annessi e isolati da 100 a 200 franchi. Ciò costituisce un incentivo per la costruzione di impianti su facciate, che producono molta elettricità nel semestre invernale. Il 1° luglio 2025 sarà adeguata anche la legge sulla pianificazione del territorio, che per gli impianti su facciate non prevede più in linea di principio procedure di autorizzazione edilizia.

Incentivo per la costruzione di grandi impianti fotovoltaici sui tetti: affinché in futuro possano essere installati sui tetti anche impianti di grandi dimensioni in maniera integrata, dal 1° aprile 2025 tali impianti (con una potenza complessiva a partire da 100 kW) riceveranno, per le prestazioni al di sotto



di 100 kW, il tasso di remunerazione per gli impianti integrati (pari a 330 franchi/kW) e 250 franchi/kW per la potenza installata supplementare. Sempre a partire dal 1° aprile 2025, per i segmenti di mercato in forte crescita degli impianti con una potenza inferiore a 30 kW nonché per gli impianti annessi e isolati a partire da 100 kW, il contributo legato alla potenza della remunerazione unica diminuirà di 20 franchi ognuno. Non è invece prevista una diminuzione per la classe di potenza compresa fra 30 e 100 kW, che presenta una crescita meno marcata. In questo modo, costruire impianti di grandi dimensioni e sfruttare il più possibile la superficie di ogni tetto idoneo per la produzione di energia elettrica sarà più interessante sul piano economico. La diminuzione dei tassi di remunerazione riduce anche gli effetti di trascinamento rilevati dal Controllo federale delle finanze per i piccoli impianti e consente alle risorse limitate del Fondo per il supplemento rete di promuovere un numero maggiore di impianti.

Bonus per impianti fotovoltaici su aree di parcheggio finora non coperte: gli impianti fotovoltaici su aree di parcheggio sono sensibilmente più costosi rispetto agli impianti di dimensioni comparabili disposti sui tetti. A partire dal 1° gennaio 2025 tali impianti con una potenza pari ad almeno 100 kW saranno promossi tramite un bonus sulla remunerazione unica di 250 franchi/kW di potenza installata e di 1 centesimo/kW sul premio di mercato fluttuante.

Contributi di progettazione: i progettisti di impianti eolici, centrali idroelettriche e centrali geotermiche potranno ora presentare una domanda per l'assunzione del 40 per cento massimo dei costi computabili di progettazione (che devono ammontare ad almeno 75 000 franchi). Per gli impianti eolici sono concessi contributi di progettazione per progetto e non per impianto e ammontano al massimo a 1 milione di franchi. Date le migliorate condizioni di promozione, viene abolita la possibilità di cedere una decisione RIC positiva da un impianto a un altro («garanzia di principio» per una remunerazione per l'immissione di elettricità).

Ordinanza sull'energia e ordinanza sul CO₂

A causa delle modifiche all'ordinanza sul CO₂ del 15 marzo 2024 è stato necessario adattare l'ordinanza sull'energia. Nell'ordinanza sul CO₂ vengono effettuati aggiornamenti periodici dei parametri di esecuzione. Queste modifiche vengono effettuate per ragioni di efficienza procedurale nel quadro dell'entrata in vigore della legge federale su un approvvigionamento elettrico sicuro con le energie rinnovabili.

Prescrizioni sulle emissioni di CO₂ per i veicoli: l'ordinanza definisce gli importi delle sanzioni per il 2025 e il peso a vuoto medio necessario per il calcolo dell'obiettivo individuale per il 2025 per le automobili e i veicoli commerciali leggeri. Vengono inoltre aggiornate le formule per il calcolo delle emissioni di CO₂ delle automobili e dei veicoli commerciali leggeri che non dispongono di valori di emissione secondo la procedura WLTP per adeguarle allo stato attuale della tecnica.

Etichetta Energia per le automobili: il valore target delle emissioni di CO₂ ha un influsso diretto sull'etichetta Energia per le automobili (categorie A-G). I rimandi nell'allegato 4.1 dell'OEn sono adattati di conseguenza, dal momento che i valori target applicabili sono ora disciplinati direttamente nella nuova legge sul CO₂.



Ordinanza sull'approvvigionamento elettrico

La nuova ordinanza sull'approvvigionamento elettrico (OAEI) entrerà in vigore in maniera scaglionata il 1° gennaio 2025 e il 1° gennaio 2026. Le modifiche che entrano in vigore nel 2025 riguardano in particolare le nuove disposizioni per il servizio universale, per la solidarizzazione dei costi di potenziamento della rete e per la piattaforma nazionale. Le modifiche che entrano in vigore nel 2026 riguardano invece soprattutto le disposizioni sull'utilizzo della flessibilità, sulla metrologia, sulla tariffazione dell'utilizzo della rete, sul rimborso del corrispettivo per l'utilizzazione della rete per impianti di stoccaggio con consumo finale nonché sulle comunità elettriche locali.

Servizio universale: le novità entreranno in vigore solamente a partire dall'anno tariffario 2026. Con la conformazione attuale del servizio universale, i consumatori finali che non possono scegliere liberamente il loro fornitore di energia elettrica sono svantaggiati per quanto riguarda i prezzi. Questo svantaggio, però, verrà meno eliminando il cosiddetto metodo del prezzo medio. Le strategie di acquisto per il servizio universale e i clienti del libero mercato sono state separate. In tal modo non si può più avere un sovvenzionamento trasversale a favore del mercato libero e a carico del servizio universale. Inoltre, in futuro l'energia elettrica fornita ai clienti del servizio universale dovrà contenere una quota minima effettiva (ovvero non soltanto certificata attraverso le garanzie di origine) del 20 per cento generata da energie rinnovabili in Svizzera. Questa energia elettrica può provenire da impianti propri dei fornitori di energia elettrica, da energia elettrica immessa nel comprensorio del fornitore oppure da energia elettrica rinnovabile nazionale procurata tramite contratti di acquisto a medio o a lungo termine (i cosiddetti power purchase agreement, PPA). Infine, per i fornitori di energia elettrica sarà ora previsto un obbligo di acquisti di elettricità per il servizio universale che siano strutturati e a lungo termine. In tal modo è possibile ridurre le fluttuazioni dei prezzi per i clienti finali.

Prodotto elettrico standard: dall'anno tariffario 2028, i gestori della rete di distribuzione dovranno configurare il loro prodotto elettrico standard nel servizio universale in modo da raggiungere una «quota di elettricità verde» nazionale di almeno due terzi ogni trimestre (a questo fine, devono essere utilizzate garanzie di origine di provenienza nazionale e rinnovabile per almeno due terzi dell'elettricità fornita in un trimestre).

Solidarizzazione dei costi per il potenziamento delle reti elettriche di distribuzione: per trasportare l'energia elettrica prodotta sempre più spesso in modo decentralizzato e per poter fornire ai consumatori un approvvigionamento affidabile, le reti elettriche di distribuzione devono essere potenziate. I costi dei potenziamenti dovuti alla produzione saranno ripartiti in modo solidale fra tutti gli utenti in Svizzera attraverso la rete di trasporto. Previa autorizzazione della ElCom, i costi per il potenziamento della rete generati dall'allacciamento di impianti a energie rinnovabili al livello di media tensione possono essere trasferiti al gestore della rete di trasporto Swissgrid. Per l'allacciamento di impianti di produzione di energie rinnovabili al livello di bassa tensione (livello di rete 7), i gestori di rete coinvolti ricevono un'indennità forfettaria per i potenziamenti della rete pari a 59 franchi per ogni kW di nuova potenza di produzione installata. Anche per il potenziamento di linee di raccordo esistenti dal confine di un terreno fino al punto di allacciamento alla rete, ad esempio per un impianto solare sul tetto del fienile di una fattoria, è possibile una solidarizzazione dei costi di potenziamento attraverso la rete di trasporto. Per i costi di potenziamento per gli impianti con una potenza superiore ai 50 kW, i produttori ricevono un'indennità massima di 50 kW per ogni kW di nuova potenza di produzione installata. Per un impianto di 200 kW, si tratta del 5 per cento circa dei costi di investimento totali. I costi per il tratto di linea di raccordo situato all'interno del terreno rimangono invece a carico del produttore.



Piattaforma dei dati: è stata creata una piattaforma a livello nazionale per lo scambio di dati nel settore dell'energia elettrica. L'OAEI disciplina l'allestimento della piattaforma, i compiti e l'organizzazione del gestore della piattaforma, le procedure e le scadenze dello scambio dei dati, i dati di base nonché le condizioni quadro per il finanziamento e la copertura dei costi della piattaforma nazionale. La piattaforma mira a facilitare ai consumatori finali l'accesso ai loro dati e a rafforzare la trasformazione digitale del sistema elettrico e del mercato dei servizi energetici.

Regolazione Sunshine: con la regolazione Sunshine il progetto introduce uno strumento volto alla trasparenza, che dovrebbe contribuire a una maggiore efficienza e a una buona qualità dei servizi dei gestori di rete. I dati rilevati dalla Commissione federale dell'energia elettrica (ElCom), che devono essere pubblicati a cadenza annuale, consentono di confrontare diversi gestori di rete, ad esempio per quanto riguarda la qualità dell'approvvigionamento, le tariffe per l'utilizzazione della rete e le tariffe dell'energia elettrica, la qualità dei servizi o gli investimenti in reti intelligenti.

Ordinanza sulla riserva invernale

La nuova ordinanza sull'approvvigionamento elettrico crea una base legale specifica per una riserva energetica in inverno. Finora la riserva idroelettrica per la garanzia dell'approvvigionamento elettrico invernale veniva costituita tramite gare pubbliche. Dal 2025 i gestori dei maggiori bacini di accumulazione (con una capacità pari o superiore a 10 GWh) saranno tenuti a conservare nei bacini di accumulazione una quantità d'acqua sufficiente per la produzione di elettricità in caso di gravi difficoltà di approvvigionamento. Ai gestori verrà corrisposta in cambio una remunerazione forfettaria moderata. L'ordinanza sulla riserva invernale (OREI) disciplina, tra le altre cose, il calcolo di tale remunerazione.

La nuova ordinanza sull'approvvigionamento elettrico prevede ulteriori riserve di energia (bandi pubblici per altri sistemi di accumulazione e una riserva di consumo). Il Consiglio federale può decidere di rinunciare temporaneamente alla creazione di una parte della riserva. Il 28 giugno 2023 ha preso tale decisione per la riserva di consumo e per il momento rinuncia a gare pubbliche per altri sistemi di accumulazione e alle corrispondenti disposizioni di ordinanza.

Al momento è in discussione politica² un progetto di legge che mira a sancire per legge la riserva termica complementare (centrali di riserva, gruppi elettrogeni di emergenza).

Ordinanza sull'organizzazione del settore dell'energia elettrica per garantire l'approvvigionamento economico del Paese

La nuova ordinanza sull'approvvigionamento elettrico introduce un sistema di monitoraggio per la sorveglianza della situazione dell'approvvigionamento elettrico. L'ordinanza sull'organizzazione del settore dell'energia elettrica per garantire l'approvvigionamento economico del Paese incarica la società nazionale di rete Swissgrid di gestire questo sistema di monitoraggio a nome del settore specializzato Energia dell'Approvvigionamento economico del Paese.

² [24.033 | Legge sull'approvvigionamento elettrico \(Riserva di energia elettrica\). Modifica | Affare | Il Parlamento svizzero](#)